

Aggiornamento normativo

n. 458 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRR**: pubblicati dei nuovi RTS
- ✓ **ESMA**: pubblicata una Opinion su una misura di intervento adottata dalla Germania riguardante i *futures*
- ✓ **ESMA**: pubblicato un Public Statement
- ✓ **CRR/BRRD**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Regolamento in tema di risoluzione degli enti a importanza sistemica

II. Normativa italiana

- ✓ **BANCA D'ITALIA**: pubblicata una comunicazione in materia di *buy now pay later*
- ✓ **IAS/IFRS**: pubblicato un Comunicato congiunto sull'informativa da fornire nel bilancio 2022

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRR: PUBBLICATI DEI NUOVI RTS

In data 26 ottobre 2022, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE tre Regolamenti recanti norme tecniche di regolamentazione (RTS) attuative del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR"), e in particolare:

- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2058](#) che integra il CRR per quanto riguarda gli RTS "sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 septinquagies, paragrafo 7";
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2059](#) che integra il CRR per quanto riguarda gli RTS "che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies";
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2060](#) che integra il CRR per quanto riguarda gli RTS "che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3".

Tutti i Regolamenti entreranno in vigore il 15 novembre 2022.

✓ ESMA: PUBBLICATA UNA OPINION SU UNA MISURA DI INTERVENTO ADOTTATA DALLA GERMANIA RIGUARDANTE I FUTURES

In data 26 ottobre 2022, l'ESMA ha pubblicato una [Opinion](#) su una misura di intervento riguardante i *futures* con obblighi di pagamento aggiuntivi, adottata dalla *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Autorità di vigilanza sui mercati finanziari tedesca – BaFin), ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (EU) n. 600/2014 (MiFIR).

Tale misura di intervento è proposta da BaFin al fine di incrementare il livello di protezione dei clienti al dettaglio nell'ambito della negoziazione dei *futures*. BaFin, in particolare, prevede di vietare in via permanente la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di *futures* con obblighi di pagamento aggiuntivi ai clienti al dettaglio. Il presente divieto non trova però applicazione nel caso in cui:

- a) il fornitore del *future* escluda contrattualmente gli obblighi di pagamento aggiuntivi per i clienti al dettaglio;
- b) prima di effettuare la transazione, il cliente al dettaglio confermi al fornitore del prodotto che sta acquistando il *future* con obblighi di pagamento aggiuntivi esclusivamente a scopo di copertura (c.d. *hedging carve-out*);
- c) il *future* con obblighi di pagamento aggiuntivi sia acquistato dal cliente al dettaglio allo scopo di regolare o chiudere le posizioni aperte in *future*, che sono state sottoscritte dall'investitore prima dell'entrata in vigore della presente misura di intervento.

La misura di BaFin è destinata ad applicarsi sia ai fornitori di *futures* autorizzati in Germania sia ai fornitori di *futures* autorizzati in un altro Stato membro che prestano servizi e/o attività di investimento in Germania tramite lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

Il parere dell'ESMA conclude che la misura proposta da BaFin è giustificata e proporzionata. Inoltre, considerando che la misura di intervento non si applica alla commercializzazione, distribuzione o vendita di *futures* con obblighi di pagamento aggiuntivi a clienti *retail* al di fuori della Germania, nel parere l'ESMA incoraggia le Autorità Nazionali Competenti a monitorare la distribuzione di tali prodotti nei rispettivi mercati, così da valutare se rischi per gli investitori *retail* analoghi a quelli individuati da BaFin possano insorgere nei rispettivi stati membri.

✓ ESMA: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT

In data 28 ottobre, ESMA ha pubblicato [Public Statement on European Common Enforcement Priorities](#) relativo alle relazioni finanziarie annuali 2022 degli emittenti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati.

Le priorità trattate da ESMA riguardano:

- i bilanci redatti ai sensi degli IFRS, con riferimento:
 - alla coerenza tra le informazioni divulgate all'interno dei bilanci IFRS e le informazioni non finanziarie riguardanti le questioni legate al clima, l'impatto dei rischi climatici nella svalutazione delle attività non finanziarie, la rilevazione e la valutazione degli accantonamenti e la divulgazione del trattamento contabile seguito nella stipula dei contratti di acquisto di energia;
 - a maggiore trasparenza degli impatti dell'invasione della Russia in Ucraina sui bilanci degli emittenti;
- le dichiarazioni non finanziarie, con riferimento:
 - a questioni legate al clima, compresi i piani di transizione e l'importanza di migliorare la trasparenza sugli obiettivi all'interno di tali piani, con una richiesta di cautela e specificità sugli impegni di neutralità di carbonio, spiegazioni sufficienti sulle incertezze relative agli obiettivi legati al clima e chiarezza sulla rendicontazione dell'emittente sulle emissioni di gas a effetto serra;
 - a una richiesta di maggiori informazioni sull'idoneità e all'allineamento della tassonomia da parte delle imprese non finanziarie e la necessità per le imprese finanziarie di prepararsi per la rendicontazione dell'allineamento della tassonomia nel 2024;
 - alla trasparenza in merito alla rendicontazione non finanziaria dell'emittente e solidità dei dati utilizzati per la rendicontazione non finanziaria.

✓ CRR/BRD: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UN REGOLAMENTO IN TEMA DI RISOLUZIONE DEGLI ENTI A IMPORTANZA SISTEMICA

In data 25 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il [Regolamento \(UE\) 2022/2036](#) che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e la Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") "per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili".

Il Regolamento entrerà in vigore e si applicherà a partire dal 14 novembre 2022.

II. Normativa italiana

✓ BANCA D'ITALIA: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE IN MATERIA DI BUY NOW PAY LATER

In data 27 ottobre 2022, la Banca d'Italia ha pubblicato una propria [comunicazione](#) relativa alla forma di credito conosciuta come *buy now pay later* (BNPL), non regolata nel nostro paese e le cui relative tutele dipendono pertanto dalla configurazione dell'operazione.

Più specificamente, Banca d'Italia chiarisce quanto segue in merito al BNPL:

- (i) nei casi nei quali la dilazione di pagamento è concessa direttamente da una Banca o da un intermediario finanziario, ferma l'applicazione delle generali tutele previste dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, l'Autorità chiarisce che, qualora il servizio preveda (a) una commissione a carico del consumatore (ad eccezione di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi) e (b) l'importo finanziato sia pari o superiore ad Euro 200, trovano applicazione anche le norme in materia di credito al consumo;
- (ii) nei casi nei quali, invece la dilazione di pagamento è concessa direttamente dal venditore al consumatore, senza interessi o altri oneri a carico di quest'ultimo (salvo le eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento) e il venditore provveda a cedere tale credito ad una banca o a un intermediario finanziario, non trovano applicazione le regole di tutela della clientela previste dal TUB né i controlli da parte della Banca d'Italia.

L'Autorità, inoltre, afferma che il quadro normativo sul BNPL potrebbe cambiare per effetto della [revisione della Direttiva 2008/48/CE](#), in materia di contratti di credito al consumo, che potrebbe ricomprendere in tutto o in parte il fenomeno nel proprio ambito di applicazione (attualmente allo stato di proposta della Commissione).

✓ IAS/IFRS: PUBBLICATO UN COMUNICATO CONGIUNTO SULL'INFORMATIVA DA FORNIRE NEL BILANCIO 2022

In data 27 ottobre 2022, Consob, Banca d'Italia e IVASS hanno rilasciato un [Comunicato congiunto](#) con il quale hanno comunicato che le imprese che redigono il bilancio d'esercizio o consolidato in ossequio ai principi contabili

internazionali IAS/IFRS, dal 1° gennaio 2023 inizieranno ad applicare l'IFRS 17 "Contratti assicurativi", e che molteplici imprese di assicurazione dalla medesima data adotteranno anche l'IFRS 9 "Strumenti finanziari".

Al fine di adempiere nel bilancio riferito all'esercizio 2022 a quanto richiesto dallo IAS 8, paragrafi 30 e 31, che richiedono alle imprese di fornire informazioni in merito all'implementazione di un nuovo principio contabile emesso ma non ancora entrato in vigore, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS rinviano a quanto previsto dal *Public Statement* ESMA del 13 maggio 2022 ([Transparency on implementation of IFRS 17 Insurance Contracts](#)) e, per l'IFRS 9, anche dal *Public Statement* ESMA del 10 novembre 2016 ([Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments](#)).